

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI VILLE di FIEMME



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

Adozione preliminare: delibera consiglio comunale n° 30 del 29.10.2024
Conferenza di pianificazione: verbale n° del
Adozione definitiva: delibera consiglio comunale n° del

**ARTICOLI DELLE NTA
OGGETTO DELLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Progettista:

Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
— ● —
dott. ing. MARCO SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

OSSERVAZIONE N. 1
redatta da Sig.ra NIEDERLEIMBACHER Anna
prot. n° 8198 del 18.11.2024

Art. 43bis – E2 bis- Aree agricole

1. Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse sono disciplinate dall'art. 112 della L.P. 15/2015.

In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*	S _f	5000	m ²
- numero piani fuori terra	H _p	2	-
- indice utilizzazione fondiaria	U _f	0,01	m ² /m ²
- altezza massima	H _{max}	6,50	m
- altezza del fronte	H _f	6,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

2. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
3. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento del 5% della SUN esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.
4. Negli spazi di pertinenza degli edifici, pur ricadendo in area agricola, qualora sia dimostrata l'impossibilità di poter realizzare i manufatti pertinenziali di seguito elencati nelle aree di tipo insediativo residenziale, possono essere realizzati manufatti accessori, equiparabili a volumi tecnici con destinazione accessoria all'abitazione oppure garage interrati. I volumi tecnici con destinazione accessoria non costituiscono volume urbanistico e vanno dimensionati per il soddisfacimento delle esigenze delle unità abitative a cui sono legati; dovranno essere realizzati il più vicino possibile all'edificio esistente e essere conformi ai limiti sotto elencati:
- a) LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI: nei limiti descritti nell'art. 29 e dell'allegato alle norme di attuazione nella sezione schemi tipologici dei volumi accessori legnaia – ricovero attrezzi ed all'abaco delle tipologie obbligatorie.
- b) GARAGE o LOCALI INTERRATI: è ammessa la realizzazione di un garage o locale interrato con superficie massima di m² 40 netti, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra (nel caso di garage). È ammessa altresì, la modifica del livello naturale del terreno, che deve essere contenuta al massimo in m 1,00, purché risultante in base ad adeguate motivazioni espresse in relazione e determinate dalle caratteristiche morfologiche dei siti, delle quote delle strade, da soluzioni progettuali e in accordo con elementi architettonici dei luoghi, che caratterizzano od esaltano soluzioni architettoniche coerenti.
- La superficie soprastante, interessata alla realizzazione del garage o locale interrato, dovrà essere sistemata a verde o pavimentata con materiali e tecniche di posa tradizionali.

La rampa di accesso ai garage dovrà essere realizzata preferibilmente su area a specifica destinazione residenziale, centri storici compresi.

Qualora sia accuratamente documentata l'impossibilità tecnica di realizzare il garage o locale interrato, come alternativa ad esso è possibile realizzare una tettoia completamente aperta su quattro lati, altezza massima misurata al colmo di m 4,50, i ritti di sostegno devono essere in legno così come la struttura di copertura, con manto in scandole o code di castoro, tetto ad una o due falde con pendenza compresa tra il 30% ed il 50%. La superficie coperta massima di tale manufatto è di m² 40.

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.
2. All'interno di esse è vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrate.

OSSERVAZIONE N. 2

redatta da P.ind. Edile SOPPELSA Lorenzo

prot. n° 8256 del 19.11.2024

Art. 32 – B1 – Area residenziale di completamento di Tipo B1

1. Le aree residenziali di completamento di tipo B1 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale e densamente costruite. In tali aree il PRG, oltre a prevedere la possibilità di realizzare nuovi edifici nelle aree interstiziali libere, promuove ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi descritti dal capitolo I del titolo III di queste norme. I nuovi edifici, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
2. Nelle aree libere possono essere realizzati nuovi edifici. Le aree libere sono quelle corrispondenti alle particelle fondiarie non edificate oppure ricavate dalle aree interstiziali comprese tra gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G. vincolano il lotto su cui insistono fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0.45 \text{ m}^2/\text{m}^2$. Sulla restante parte del lotto originario, eventualmente accorpato a porzioni non utilizzate di altri lotti adiacenti, possono essere realizzati nuovi edifici. Per i nuovi edifici, che, qualora destinati a residenza, possono essere destinati unicamente alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	S_f	600	m ²
Numero piani fuori terra	H_p	3	-
Indice utilizzazione fondiaria	U_f	0,45	m ² /m ²
SUN massima per edificio		540	m ²
Altezza massima fabbricato	H	10,00	m
Altezza del fronte	H_f	10,00	m

Per i nuovi edifici, realizzati congiuntamente ai Piani Attuativi ai fini generali di perequazione (indicati in cartografia dai numeri da 1 a 4 in C.C. Carano) qualora destinati a residenza, possono essere destinati anche a tempo libero e vacanze oltre che alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	S _f	600	m ²
Numero piani fuori terra	H _p	3	-
Indice utilizzazione fondiaria	U _f	0,45	m ² /m ²
SUN massima per edificio		1190	m ²
Altezza massima fabbricato	H	10,00	m
Altezza del fronte	H _f	10,00	m

3. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
4. È ammessa l'edificazione di una costruzione accessoria quali legnaie, tettoie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione. Qualora le dimensioni delle costruzioni accessorie eccedessero quelle previste dall'art. 29 per ogni singola unità, tali manufatti concorrono nella loro totalità al calcolo degli indici di zona.
5. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie di sedime, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.
6. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento a detto comma valgono le seguenti indicazioni:

DAIANO:

- 6.1 È ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 332. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.
- 6.2 È ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 422. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.

CARANO:

- 6.3 Tali aree concorrono a determinare l'edificabilità complessiva del lotto a cui appartengono ma al suo interno è inedificabile per vincolo geologico. Tale area è soggetta a quanto previsto dalla carta di sintesi della pericolosità (CSP), parte integrante del presente piano regolatore.
- 6.4 Tali aree non concorrono a determinare l'edificabilità complessiva del lotto a cui appartengono.

OSSERVAZIONE N. 3
redatta da Sig. SIEFF Walter
prot. n° 8864 del 10.12.2024

Art. 43 – E2 - Aree agricole pregiate di rilevanza locale.

1. Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo. In tali aree, coerentemente con quanto disposto dall'art. 112 della L.P. 15/2015, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, e per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 10% della SUN esistente, subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio. Le nuove edificazioni sono vietate.

Gli usi del suolo sono quelli definiti per le zone agricole, per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

Per i soli edifici ricadenti in tali aree è ammessa nella pertinenza fino ad un raggio di circa 20 m misurati in linea d'aria, la realizzazione di manufatti accessori di cui all'art. 29 delle presenti NTA, la sistemazione di piazzali con materiali tradizionali e modesti livellamenti del terreno, le opere di sostegno di cui all'art. 85 della L.P. 15/2015, la realizzazione di locali tecnici interrati, nonché la realizzazione di parcheggi in superficie purché la pavimentazione non sia in conglomerato bituminoso o cemento. Tale previsione si applica anche per gli edifici che si trovano all'interno del perimetro delle aree a difesa paesaggistica.

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.
2. All'interno di esse è vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrate.

OSSERVAZIONE N. 4
redatta da Sig. DELVAI Augusto
prot. n° 9190 del 23.12.2024

Art. 32 – B1 – Area residenziale di completamento di Tipo B1

1. Le aree residenziali di completamento di tipo B1 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale e densamente costruite. In tali aree il PRG, oltre a prevedere la possibilità di realizzare nuovi edifici nelle aree interstiziali libere, promuove ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi descritti dal capitolo I del titolo III di queste norme. I nuovi edifici, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree libere possono essere realizzati nuovi edifici. Le aree libere sono quelle corrispondenti alle particelle fondiari non edificate oppure ricavate dalle aree interstiziali comprese tra gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G. vincolano il lotto su cui insistono fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0.45 \text{ m}^2/\text{m}^2$. Sulla restante parte del lotto originario, eventualmente accorpato a porzioni non utilizzate di altri lotti adiacenti, possono essere realizzati nuovi edifici. Per i nuovi edifici, che, qualora destinati a residenza, possono essere destinati unicamente alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	S_f	600	m^2
Numero piani fuori terra	H_p	3	-
Indice utilizzazione fondiaria	U_f	0,45	m^2/m^2
SUN massima per edificio		540	m^2
Altezza massima fabbricato	H	10,00	m
Altezza del fronte	H_f	10,00	m

Per i nuovi edifici, realizzati congiuntamente ai Piani Attuativi ai fini generali di perequazione (indicati in cartografia dai numeri da 1 a 4 in C.C. Carano) qualora destinati a residenza, possono essere destinati anche a tempo libero e vacanze oltre che alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	S_f	600	m^2
Numero piani fuori terra	H_p	3	-
Indice utilizzazione fondiaria	U_f	0,45	m^2/m^2
SUN massima per edificio		1190	m^2
Altezza massima fabbricato	H	10,00	m
Altezza del fronte	H_f	10,00	m

3. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
4. È ammessa l'edificazione di una costruzione accessoria quali legnaie, tettoie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione. Qualora le dimensioni delle costruzioni accessorie eccedessero quelle previste dall'art. 29 per ogni singola unità, tali manufatti concorrono nella loro totalità al calcolo degli indici di zona.
5. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie di sedime, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.
6. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento a detto comma valgono le seguenti indicazioni:

DAIANO:

- 6.1 È ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi

dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 332. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.

- 6.2 È ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 422. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.

CARANO:

- 6.3 Tali aree concorrono a determinare l'edificabilità complessiva del lotto a cui appartengono ma al suo interno è inedificabile per vincolo geologico. Tale area è soggetta a quanto previsto dalla carta di sintesi della pericolosità (CSP), parte integrante del presente piano regolatore.

- 6.4 Tali aree non concorrono a determinare l'edificabilità complessiva del lotto a cui appartengono.

Art. 62 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera n° 2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 (C.C. Daiano) la fascia di rispetto stradale è ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013, da 25,0 m a 10,0 m.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.
4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico

veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;

7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.

OSSERVAZIONE N. 5

redatta dai Sigg. DELVAI Claudio e Federico
prot. n° 9312 del 30.12.2024

Art. 43bis – E2 bis- Aree agricole

1. Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse sono disciplinate dall'art. 112 della L.P. 15/2015.

In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*	S _f	5000	m ²
- numero piani fuori terra	H _p	2	-
- indice utilizzazione fondiaria	U _f	0,01	m ² /m ²
- altezza massima	H _{max}	6,50	m
- altezza del fronte	H _f	6,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

2. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento del 5% della SUN esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.
6. Negli spazi di pertinenza degli edifici, pur ricadendo in area agricola, qualora sia dimostrata l'impossibilità di poter realizzare i manufatti pertinenziali di seguito elencati nelle aree di tipo insediativo residenziale, possono essere realizzati manufatti accessori, equiparabili a volumi tecnici con destinazione accessoria all'abitazione oppure garage interrati. I volumi tecnici con destinazione accessoria non costituiscono volume urbanistico e vanno dimensionati per il soddisfacimento delle esigenze delle unità abitative a cui sono legati; dovranno essere realizzati il più vicino possibile all'edificio esistente e essere conformi ai limiti sotto elencati:
 - c) LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI: nei limiti descritti nell'art. 29 e dell'allegato alle norme di attuazione nella sezione schemi tipologici dei volumi accessori legnaia – ricovero attrezzi ed all'abaco delle tipologie obbligatorie.
 - d) GARAGE o LOCALI INTERRATI: è ammessa la realizzazione di un garage o locale interrato con superficie massima di m² 40 netti, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra (nel caso di garage). È ammessa altresì, la modifica del livello naturale del terreno, che deve essere contenuta al massimo in m

1,00, purch  risultante in base ad adeguate motivazioni espresse in relazione e determinate dalle caratteristiche morfologiche dei siti, delle quote delle strade, da soluzioni progettuali e in accordo con elementi architettonici dei luoghi, che caratterizzano od esaltano soluzioni architettoniche coerenti.

La superficie soprastante, interessata alla realizzazione del garage o locale interrato, dovr  essere sistemata a verde o pavimentata con materiali e tecniche di posa tradizionali.

La rampa di accesso ai garage dovr  essere realizzata preferibilmente su area a specifica destinazione residenziale, centri storici compresi.

Qualora sia accuratamente documentata l'impossibilit  tecnica di realizzare il garage o locale interrato, come alternativa ad esso   possibile realizzare una tettoia completamente aperta su quattro lati, altezza massima misurata al colmo di m 4,50, i ritti di sostegno devono essere in legno cos  come la struttura di copertura, con manto in scandole o code di castoro, tetto ad una o due falde con pendenza compresa tra il 30% ed il 50%. La superficie coperta massima di tale manufatto   di m² 40.

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarit  paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.
2. All'interno di esse   vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrate.

Art. 62 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonch  per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformit  a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1  luglio 2011, dalla delibera n  2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 (C.C. Daiano) la fascia di rispetto stradale   ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1  luglio 2011, nonch  con delibera n  2088 del 04.10.2013, da 25,0 m a 10,0 m.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1  luglio 2011, nonch  con delibera n  2088 del 04.10.2013.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.

4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.

OSSERVAZIONE N. 6

redatta dal Sig. CROSIGNANI Bruno
prot. n° 26 del 02.01.2025

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*	S _f	5000	m ²
- numero piani fuori terra	H _p	2	-
- indice utilizzazione fondiaria	U _f	0,01	m ² /m ²
- altezza massima	H _{max}	6,50	m
- altezza del fronte	H _f	6,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

3. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
4. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento massimo pari al 15% della SUN esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.

2. All'interno di esse è vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrato.

Art. 62 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera n° 2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 (C.C. Daiano) la fascia di rispetto stradale è ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013, da 25,0 m a 10,0 m.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.
4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
8. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
9. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.

OSSERVAZIONE N. 7

redatta dal Sig. CARPANI Stefano
prot. n° 75 del 07.01.2025

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate

dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

2. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*	S _f	5000	m ²
- numero piani fuori terra	H _p	2	-
- indice utilizzazione fondiaria	U _f	0,01	m ² /m ²
- altezza massima	H _{max}	6,50	m
- altezza del fronte	H _f	6,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

3. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
4. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento massimo pari al 15% della SUN esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.
2. All'interno di esse è vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrato.

Art. 62 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera n° 2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 (C.C. Daiano) la fascia di rispetto stradale è ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013, da 25,0 m a 10,0 m.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione

n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.
4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.

Ville di Fiemme, gennaio 2025

Il tecnico:

Ing. Marco SONTACCHI

